

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

ANGELA BRUNO
AVVOCATO

ELISA MARDEGAN
AVVOCATO

AREA COMMERCIALISTI

PIERGIANNI DANIELE
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIO

CRISTINA SARFATI
DOTT. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA
DOTT. AREA CONTABILE

AREA FINANCE

SANDY COLLAVO
DOTT. SENIOR FINANCIAL ANALYST

CHIARA REGINATO
DOTT. AREA FINANZA E SOCIETARIA

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

ALESSANDRA DE ZEN
DOTT.SSA AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA CUSTOMER SERVICE

MICHELA FENU
AREA CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

FINANZIARIA 2024

Gentili Clienti,

come ogni anno riteniamo di notevole interesse riportarVi i principali argomenti della Finanziaria 2024 (Legge n. 213/2023) in vigore dall'1.1.2024.

**FONDO GARANZIA
MUTUI PRIMA CASA**

Prorogato al **31.12.2024** il termine per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal **Fondo garanzia "prima casa"** per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

L'accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

Al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, è stata prevista l'inclusione tra le categorie aventi priorità per l'accesso al predetto fondo dei seguenti nuclei familiari:

- nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 40.000;
- nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 45.000;
- nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 50.000.

ATTENZIONE: Non sono state prorogate le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l'esonero dall'imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale, ovvero il credito



	<p>d'imposta per gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta del 4%). A decorrere dall'1.1.2024 ai soggetti in esame saranno applicabili le consuete / ordinarie agevolazioni previste in caso di acquisto della "prima casa".</p>
<p>WELFARE AZIENDALE</p>	<p>A differenza di quanto previsto fino al 2023, dal 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:</p> <ul style="list-style-type: none">• il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;• le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. <p>Il predetto limite è umentato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, (lavoratori con figli fiscalmente a carico). Per l'operatività dell'aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.</p>
<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITA'</p>	<p>È confermata per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva applicabile, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività/ redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017). Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente</p>



	quello di percezione, a € 80.000.
CANONE RAI USO PRIVATO	È confermata per il 2024 la riduzione da € 90 a € 70 del canone RAI per uso privato.
ABOLIZIONE ALIQUTA IVA RIDOTTA 5% PER ALCUNI BENI	<p>Dal 2024 i seguenti beni perderanno l'agevolazione dell'aliquota IVA del 5% e saranno soggetti all'aliquota IVA ridotta del 10% :</p> <ul style="list-style-type: none">• prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile coppette mestruali;• latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;• estratti di malto;• preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso. <p>Per quanto riguarda i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, dal 2024 trova applicazione l'aliquota IVA ordinaria del 22%.</p>
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI	<p>È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none">• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;• partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. <p>I terreni / partecipazioni devono essere <u>posseduti alla data dell'1.1.2024</u>, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.</p> <p>È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima e al</p>



	<p>versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.</p>
<p>ESENZIONE IMU IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI</p>	<p><u>Sono esenti IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella citata lett. i), ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.</u></p> <p>Al fine di individuare l'ambito di applicazione dell'esenzione, è stato disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a uno dei predetti Enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente.• gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i) anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
<p>CESSIONI DI BENI A TURISTI EXTRAUE SENZA IVA</p>	<p>La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE "privati" contenuta nell'art. 38-quater, DPR n. 633/72 dispone che <u>detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta, a condizione che:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• il turista sia un soggetto "privato" domiciliato / residente in uno Stato extraUE;• i beni acquistati siano destinati all'uso personale / familiare;• i beni siano trasportati fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.



	<p>Quanto sopra trova applicazione con riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a € 70,00.</p> <p>In sede di approvazione è stato previsto che le disposizioni in esame sono applicabili alle cessioni poste in essere dall'1.2.2024.</p>
<p>RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</p>	<p>È confermato l'aumento dall'8% all'11% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.</p> <p>Detto aumento opera a decorrere dall'1.3.2024.</p>
<p>RITENUTA ALLA FONTE AGENTI DI ASSICURAZIONE</p>	<p>E' confermata la soppressione dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto per le <u>provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione</u> per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.</p> <p>Pertanto, anche per tali provvigioni, <u>dall'1.4.2024, è applicabile la ritenuta a titolo d'acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l'intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).</u></p>
<p>IVIE E IVAFE</p>	<p>Con la modifica dell'art. 19, DL n. 201/2011:</p> <ul style="list-style-type: none">• è confermato <u>l'aumento dallo 0,76% all'1,06%</u> dell'aliquota relativa all'IVIE;• è confermata la fissazione nella misura del <u>4% annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari dell'aliquota relativa all'IVAFAE</u> qualora gli stessi siano detenuti in Stati / territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM



	4.5.99.
DIRITTI REALI DI GODIMENTO	È confermato che tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, in aggiunta ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto su immobili, sono ricompresi anche quelli derivanti dalla costituzione degli "altri diritti reali di godimento".
CESSIONE METALLI PREZIOSI	È confermato, con la modifica dell'art. 68, comma 7, lett. d), TUIR che la <u>plusvalenza</u> derivante dalla cessione di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del prezzo d'acquisto, è pari al <u>100%</u> (in luogo del previgente 25%) del corrispettivo della cessione.
VEICOLI DA SAN MARINO E CITTA' DEL VATICANO	È confermata l'estensione, ai veicoli introdotti in Italia provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, della disposizione di cui all'art. 1, commi 9 e 9-bis, DL n. 262/2001 applicabile ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali, ai fini della relativa immatricolazione o successiva voltura l'acquirente italiano è tenuto ad allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 Elide riferito al versamento dell'IVA in occasione della prima cessione interna.
CREDITI PREVIDENZIALI / INAIL	Dall'1.7.2024 anche ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Inoltre, con l'introduzione all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97, la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto: <ul style="list-style-type: none">• Datore di lavoro non agricolo = Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle



	<p>informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive.</p> <ul style="list-style-type: none">• Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola = Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.• Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS = Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. <p>La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.</p>
<p>ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORE A € 100.000</p>	<p>Dall'1.7.2024 è confermata <u>l'esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti; <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none">• non siano in essere provvedimenti di sospensione.
<p>ISCRO (INDENNITA' STRAORDINARIA DI CONTINUITA' REDDITUALE E OPERATIVA)</p>	<p>È confermato il riconoscimento dal 2024 dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo. In particolare i predetti soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;



	<ul style="list-style-type: none">• non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023.• aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;• aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT rispetto all'anno precedente;• essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;• essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. <p>Per usufruire dell'indennità in esame il lavoratore deve presentare all'INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione un'apposita domanda. L'indennità in esame è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.</p> <p>E' previsto un aumento dal 2024 dello 0,35% dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l'aliquota sarà pari al 26,07%).</p>
--	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Partes